



# COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 8 DEL 23-02-2016

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL LACERNO E DEL FIBRENO DEL DIPENDENTE COMUNALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO PER N. 6 ORE SETTIMANALI.**

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 10:30 in Pescosolido e nella Residenza Comunale.

Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei Signori:

COMPONENTI	Presente / Assente
CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO	Presente
CORSETTI MARCO - ASSESSORE	Presente
GUIDA PAOLO - ASSESSORE	Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

## IL SINDACO

sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell '1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31;

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999;

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000;

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

**VISTA** la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando

la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

**VISTA** la nota prot. 125 del 21.06.2012, acquisita da questo Ente con prot. n. 2176 del 27.06.2012, con la quale l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno ha richiesto l'utilizzo di personale di Cat. D con profilo di istruttore direttivo tecnico da utilizzare presso le proprie strutture per una parte dell'orario d'obbligo;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 2457 del 21.07.2012 il dipendente interessato ha prestato il proprio consenso all'utilizzo a tempo parziale presso la citata Unione;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 65 del 21.07.2012 ad oggetto: "Assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno del dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Tecnico per n. 6 ore settimanali. Autorizzazione e approvazione schema di convenzione";

**VISTA** la convenzione composta da nove articoli, mediante la quale sono stati disciplinati modalità e termini del rapporto di che trattasi;

**PRESO ATTO** che a tutt'oggi l'Ing. Luigi Colaiacovo presta servizio presso la citata Unione dei Comuni per n. 6 ore settimanali;

**RITENUTA** propria la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 09 del 17.01.2015 avente ad oggetto: "Assegnazione parziale presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno del dipendente comunale in servizio presso l'ufficio tecnico per n. 6 ore settimanali. Presa d'atto.";

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

**VISTI** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo - e Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - rispettivamente comma 2 e 1 del D.Lgs. 267/2000:

f.to: dr. Giuseppe Cioffi;

f.to: rag. Anna D'Ambrosio;

## DELIBERA

1. di autorizzare la proroga fino al 31.12.2016 dell'assegnazione parziale dell'ing. Luigi Colaiacovo, nato a Sora (FR) il 26.11.1974 - dipendente a tempo determinato ex art.110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del Comune di Pescosolido - presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, per n. 6 ore settimanali, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
2. di dare atto che il predetto funzionario - Categoria giuridica D e posizione economica D1, è incaricato della responsabilità e posizione organizzativa del servizio LL.PP. e TUTELA AMBIENTALE presso il Comune di appartenenza;
3. di prendere atto che tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi sono disciplinati dalla convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 65 del 21.07.2012 che qui si intende integralmente richiamata.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la proposta di deliberazione sopra estesa;
- **VISTI** i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;
- **CON** voti unanimi, legalmente resi in forma palese,

### **D E L I B E R A**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Successivamente, con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO  
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

---

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale ([www.comune.pescosolido.fr.it](http://www.comune.pescosolido.fr.it)), per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari.

Pescosolido, lì 12.03.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 23-02-2016, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4° T. U. n. 267/2000 )

Pescosolido, lì 12.03.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

---

**La presente copia è conforme all'originale in atti.**

Pescosolido, lì 12.03.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---